

CRONOLOGIA "CASO GLADIO": fatti e misfatti!

08/02/95 L'Ass. Italiana Volontari S/B comunica alla stampa le iniziative prese (querela a PRC e Cossutta) e segnatamente:

6. *Richiesta di archiviazione Tiberti verso Cossutta*

Nr. 2736/95 G. PM Mod. 21

Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 408 cpp

Al Sig. Giudice per l'udienza preliminare Tribunale di Milano

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Letti gli atti del procedimento penale a margine indicato, iscritto nel Registro delle notizie di reato in data 20 febbraio 1995 nei confronti di Cossutta Armando in ordine al reato di diffamazione a mezzo televisione in danno di Tiberti Vincenzo, procedimento sorto a seguito di querela presentata dallo stesso

Rilevato che le considerazioni e gli apprezzamenti enunciati dal Cossutta nel corso della trasmissione televisiva indicata in querela non possono essere ritenuti lesivi della reputazione del Tiberti, poiché, trattandosi di opinioni di carattere storico/politico, non sono censurabili in sede penale;

Rilevato in particolare che l'opinione manifestata dal Cossutta risulta derivare dalla asserita contraddizione in cui può cadere un "partigiano" aderendo ad un organismo (struttura "Gladio", altrimenti nota come "Stay Behind"), oggetto, all'epoca della trasmissione televisiva, di indagini penali da parte della Autorità giudiziaria;

Considerato, pertanto, che la espressione "traditore della patria" non può - sulla base di tali premesse - che essere valutata in senso icastico e quindi non può che riferirsi alla inopportunità che "un partigiano" che aveva servito gli ideali di libertà e democrazia si fosse associato ad una struttura, che, oltre alla autorità giudiziaria (che aveva stabilito come essa "nel corso degli anni si era assunta compiti di spionaggio politico, sociale, culturale economico e industriale, utilizzando "persone legate al passato regime fascista e in particolare alla Repubblica Sociale di Salò" e "persone collegate ad ambienti eversivi di destra"; G.I Tribunale Venezia 1/89-A 10 ottobre 1991, Martini ed altri) anche il Parlamento aveva ritenuto illegittima (negli atti della Commissione parlamentare la predetta struttura viene indicata come caratterizzata da "illegittimità costituzionale progressiva*");

Rilevato, inoltre, che la posizione del "partigiano", nel giudizio del Cossutta e nella contraddizione da lui enunciata, risultava viceversa esaltata, piuttosto che immiserita od offesa;

Ritenuto che ben può il Tiberti ritenersi leso dalla espressione "traditore della patria" usata dal Cossutta, ma non può egli negare ad altri il diritto di considerare la appartenenza alla struttura "Gladio" contrastante con gli ideali di libertà e democrazia in nome dei quali "ogni "partigiano" aveva lottato e rischiato la vita;

Rilevato, infine, che la persona del querelante, offesa dalla asserita diffamazione, non è stata indicata nel corso della trasmissione televisiva né ad essa, da parte del comune spettatore, può risalirsi, sulla base degli elementi di fatto offerti dalla narrazione di cui è procedimento;

Considerato che "nel reato di diffamazione, la individuazione del soggetto passivo del reato - in mancanza di una indicazione specifica ovvero di riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto - deve esser deducibile, in termini di affidabile certezza dalla prospettazione oggettiva dell'offesa" (Cass. Sez. V 20 novembre 1980, Baccelli; in Cass. Pen 1991, n. 1183);

Rilevato che "tale criterio oggettivo non è surrogabile con le intuizioni o con le soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di una accusa denigratoria, di potere essere uno dei destinatari, se dal contenuto della pubblicazione non emergano circostanze idonee alla rappresentazione di tale oggettivo coinvolgimento" (Cass, Sez. V, ult. cit in loco ult. cit. ed inoltre Cass. Sez. V 24 novembre 1987, Scalfari; in Cass. Pen. 1989, n. 509)

Visti gli artt. 408 CPP e 125 D. Lv. 271/1989

P. Q. M.

chiede che il Sig. Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento per improvvisabilità dell'azione penale e ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio

Milano, 1 marzo 1996

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
LA STELLA